

Legge 8 marzo 1989, n. 95

**Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore<sup>1</sup> di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1989*

**ART. 1<sup>2</sup>**

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) aver assolto gli obblighi scolastici.

---

1 - A questo punto del testo originario del titolo erano presenti le parole "e di segretario", poi soppresse dall'art. 3, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

2 - Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

Il comma 2 dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha inoltre stabilito che: "In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge [4 maggio 1999], nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989".

*Legge  
8 marzo 1989,  
n. 95*

**Norme per  
l'istituzione  
dell'albo e per il  
sorteggio delle  
persone idonee  
all'ufficio di  
scrutatore di seggio  
elettorale e modifica  
all'art. 53 del TU.  
delle leggi per la  
composizione e la  
elezione degli  
organi delle  
amministrazioni  
comunali, approvato  
con D.P.R. 16 maggio  
1960, n. 570**

## **ART. 2**

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

## **ART. 3<sup>3</sup>**

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse [alla commissione elettorale comunale<sup>4</sup>], la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato moti-

---

3 - Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

4 - Ai sensi dell'art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340, il riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi fatto alla figura dell'ufficiale elettorale, come istituito e disciplinato dalla stessa legge n. 340/2000 mediante opportuna novella al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

vo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione [della commissione elettorale comunale<sup>5</sup>] indicandone i motivi.

4. L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune, che intendono proporre ricorso avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso, a mezzo di messo comunale, alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

#### ART. 4<sup>6</sup>

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termi-

---

5 - Vedasi nota 4.

6 - Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

*Legge  
8 marzo 1989,  
n. 95*

**Norme per  
l'istituzione  
dell'albo e per il  
sorteggio delle  
persone idonee  
all'ufficio di  
scrutatore di seggio  
elettorale e modifica  
all'art. 53 del T.U.  
delle leggi per la  
composizione e la  
elezione degli  
organi delle  
amministrazioni  
comunali, approvato  
con D.P.R. 16 maggio  
1960, n. 570**

ni di cui al comma 6 dell'articolo 3, verifica, entro i successivi trenta giorni, la regolarità della formazione dell'albo e decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate [alla commissione elettorale comunale<sup>7</sup>] per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

#### **ART. 5**

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli<sup>8</sup> ha validità quinquennale e viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini [la commissione elettorale comunale<sup>7</sup>], nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore<sup>9</sup>, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

---

7 - Vedi nota 4.

8 - L'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 21 marzo 1990, n. 53, ha abrogato le parole "ha validità quinquennale e" che si trovavano a questo punto del testo originario del comma 1.

9 - L'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 21 marzo 1990, n. 53, ha abrogato le parole "e di segretario di seggio elettorale" presenti in questo punto del testo originario del comma 2.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore<sup>10</sup> in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta [alla commissione elettorale comunale<sup>11</sup>], di essere cancellati dall'albo per giustificati e comprovati motivi<sup>12</sup>.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, [la commissione elettorale comunale<sup>11</sup>] provvede, con sorteggio secondo le modalità di cui all'articolo 3, alla sostituzione delle persone cancellate. Del sorteggio così effettuato è data comunicazione agli interessati, con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia<sup>13</sup>.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

#### **ART. 5-BIS**

*Omissis*<sup>14</sup>

---

10 - L'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 21 marzo 1990, n. 53, ha soppresso le parole "o di segretario" collocate a questo punto del testo originario del comma 3.

11 - Vedi nota 4.

12 - L'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 21 marzo 1990, n. 53, ha così sostituito le parole "per gravi, comprovati e giustificati motivi".

13 - Periodo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera d), della legge 21 marzo 1990, n. 53.

14 - Articolo già aggiunto dall'art. 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successivamente abrogato dall'art. 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

*Legge  
8 marzo 1989,  
n. 95*

**Norme per  
l'istituzione  
dell'albo e per il  
sorteggio delle  
persone idonee  
all'ufficio di  
scrutatore di seggio  
elettorale e modifica  
all'art. 53 del TU.  
delle leggi per la  
composizione e la  
elezione degli  
organi delle  
amministrazioni  
comunali, approvato  
con D.P.R. 16 maggio  
1960, n. 570**

## ART. 6<sup>15</sup>

1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, [la commissione elettorale comunale<sup>16</sup>], in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

*a)* al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e dei segretari pari a quello occorrente;

*b)* alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero di nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, [la commissione elettorale comunale<sup>16</sup>] procede ad un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

---

15 - Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

16 - Vedasi nota 4.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

**ART. 7**

*Omissis*<sup>17</sup>

**ART. 8**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

*Legge  
8 marzo 1989,  
n. 95*

**Norme per  
l'istituzione  
dell'albo e per il  
sorteggio delle  
persone idonee  
all'ufficio di  
scrutatore di seggio  
elettorale e modifica  
all'art. 53 del TU.  
delle leggi per la  
composizione e la  
elezione degli  
organi delle  
amministrazioni  
comunali, approvato  
con D.P.R. 16 maggio  
1960, n. 570**

---

17 - L'articolo ha soppresso le parole "a pena di nullità della votazione", già presenti nell'art. 53, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*).